

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-898 del 04/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA BETONROSSI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI «PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO» SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 4/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-861 del 31/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA BETONROSSI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 4/A.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta BETONROSSI S.P.A. presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 28/12/2015, prot. n. 113304 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n. 75539), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione calcestruzzo pronto all'uso" svolta nell'impianto in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 203/1988, con Det. Dir. n. 1450 del 17.09.2001;
- la Ditta, relativamente a dette emissioni ha dichiarato che, rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, viene effettuata una modifica non sostanziale consistente nel *"...riposizionamento di alcuni punti di emissione (derivanti dal carico dei silos), restando immutati gli impianti di abbattimento installati..."*;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei mezzi vengono trattate mediante un disoleatore;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle autobetoniere vengono trattate mediante un depuratore chimico fisico al quale vengono convogliate anche le acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dei piazzali) in uscita da un proprio impianto di trattamento;
- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante fosse Imhoff;
- tutte le acque reflue in uscita dagli impianti di trattamento/depurazione di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato con la lettera B "NUOVO POZZETTO DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO" nella tavola 1 del 30/06/2010;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 09/12/2013, P.G. n° 93451;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- lettera del 01.02.2016 (prot. Arpa n. 759 di pari data) con cui il Servizio Territoriale di questa agenzia trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni, precisando in particolare che *"...le emissioni denominate rispettivamente: E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, sono collegate agli sfiati dei sette silos adibiti a stoccaggio materie prime. In testa ad ogni silos vi è un filtro a maniche che presidia le operazioni di carico silos..."*;

- lettera prot. Arpae n. 2259 in data 08.03.2016, con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;

ACQUISITA inoltre la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 280 del 10/03/2016 (in data 14/03/2016 con prot. n° PGPC.2016.2509) in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota Arpae 21/1/2016 prot. n. 323, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BETONROSSI S.P.A.** (COD. FISC. 01033690338) - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Caorsana n. 11 - per l'attività di "produzione calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Caorsana n. 4/A. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CARICO A SECCO CALCESTRUZZO IN AUTOBETONIERA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	10	h/gg
Altezza minima	28	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/m ³

EMISSIONE N. E2 MESCOLAZIONE PER CARICO CALCESTRUZZO PREMESCOLATO

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	10	h/gg
Altezza minima	20	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/m ³

EMISSIONE N. E3 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS ARGILLA ESPANSA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E4 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS POLISTIROLO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E5 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CEMENTI SILICA/FIUME

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E6 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CEMENTI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E7 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CEMENTI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E8 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CEMENTI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

EMISSIONE N. E7 CHIUSURA TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CEMENTI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	240 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Altezza minima	28 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/m ³

- a) i camini di emissione (ad esclusione di E10) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- metodo UNI 16911 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- c) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli da effettuarsi a cura dal gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- f) nel caso in cui i sistemi di abbattimento delle emissioni E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9 siano dotati di pressostati differenziati con registrazione in continuo delle variazioni di pressione gli autocontrolli saranno sostituiti dall'esame dei tracciati cartacei dei dati registrati che dovranno essere allegati al registro di cui al punto successivo;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) dovranno essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) gli impianti di trattamento/depurazione dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento/depurazione così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli stessi; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del depuratore e delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 1450 del 17.09.2001;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 09/12/2013, P.G. n° 93451;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.